



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 27.04.2016

OGGETTO: "Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 16,00, nella sede Municipale presso l'aula "Anzalone Giuseppe" sita in Piazza Santa Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 22.04.2016, prot. n.2668, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig. Anzalone Rosario, Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.8 su 12 come segue:

		presente	assente
1	Anzalone Rosario	X	<input type="checkbox"/>
2	Corsello Antonella	X	<input type="checkbox"/>
3	Pollina Domenica	<input type="checkbox"/>	X
4	Cascino Francesco Fabrizio	X	<input type="checkbox"/>
5	Barone Giovanni	<input type="checkbox"/>	X
6	Settepani Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
7	Grillo Marianna	X	<input type="checkbox"/>
8	Lombardi Luigi	X	<input type="checkbox"/>
9	Pollina Chiara	X	<input type="checkbox"/>
10	Bondi Nancy Donatella	<input type="checkbox"/>	X
11	Grillo Agata Anna	<input type="checkbox"/>	X
12	Rigili Crocifissa	X	<input type="checkbox"/>

SCRUTATORI: LOMBARDI, GRILLO M e POLLINA CHIARA.

Partecipa il Segretario Comunale Dr Francesco Fragale

Sono presenti alla seduta: il Sindaco, gli Assessori: Abruscato e Portanova Anzalone, l'arch. Averna Dirigente UTC, Dr. Benfante Responsabile Servizio Economico Finanziario e dr. Gagliardo Revisore dei Conti.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta, e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 2) dell'o.d.g. avente a oggetto: **“Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”** e la proposta di Emendamento (All 1) relativa alla “”modifica dell'art 19, comma 1, primo periodo, sostituendo il 30% della quota tariffa variabile del tributo con il 20% della quota tariffa fissa del tributo””, presentata da tre Consiglieri: Corsello Antonella, Settepani Giuseppe e Cascino Francesco, sulla quale vengono apposti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore economico-finanziario e del Revisore dei Conti.

Il Presidente, preso atto della proposta di emendamento presentata dai Consiglieri Corsello Antonella, Settepani Giuseppe e Cascino Francesco, pone a votazione la proposta di emendamento, in forma palese e per alzata di mano, e si ottiene il seguente risultato, con l'assistenza continua degli scrutatori:

Presenti e votanti 8
Favorevoli unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori;

DELIBERA

Di approvare la proposta di emendamento.

Di seguito, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione nel suo complesso, come sopra emendata, in forma palese e per alzata di mano con l'assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti 8
Favorevoli unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 2° dell' o.d.g. **“Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”**, come sopra emendata.

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Provincia di Palermo

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020
Tel.: 091/8209242 – Fax:091/8209311
C.F. 86000910827

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto l'art.1, comma 639, della Legge nr.147 del 27/12/2013, il quale dispone che:

"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

- Visto la Circolare del 28/02/2014 – prot. nr.4033/2014 – del Ministero, dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - *Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale* – avente per oggetto: "IUC di cui all'art.1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge 27/12/2013, nr.147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del Federalismo Fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";

- Visti i commi da 639 a 705, dell'art.1, della Legge n.147 del 27/12/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- Visti in particolare, il comma 682, dell'art.1, della Legge n.147 del 27/12/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- Visto la nota del Sindaco prot. 2666 del 22 aprile 2016 con la quale si forniscono indicazioni in merito all'opportunità di modificare il regolamento TARI per una migliore e più efficace perequazione fiscale;

- Ritenuto opportuno, pertanto, **di** apportare modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11 giugno 2014;

- Visto l'art.27, comma 8, della Legge nr.448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, come applicato in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni;

- Richiamata la Determinazione Sindacale n. 02 del 03/02/2016 di assegnazione titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, di approvare la seguente proposta di modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 11 giugno 2014:

1. Di approvare, le modifiche degli articoli di cui ai successivi punti A) B) e C);

A) Di SOSTITUIRE il vigente art. 16, con questo nuovo testo:

ART. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno, purché risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, riduzione del 30%;
 - e) Riduzione 15% per persone presenti nel nucleo familiare dell'utenza con Legge 104/1992 – art. 3, comma 3.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

B) Di SOSTITUIRE il vigente art. 19, con questo nuovo testo:

ART. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota tariffa variabile del tributo, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio.
2. Le riduzioni non sono altresì riconosciute per unità immobiliari:
 - tenute a disposizione di cui all'art. 21, lettera a).
 - che usufruiscono già della riduzione per distanza di cui all'art. 17;
 - che usufruiscono già della riduzione di cui all'art. 21, lettera b).

C) **Di SOSTITUIRE** il vigente art. 22, con questo nuovo testo:

**ART. 22
CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, sarà possibile l'applicazione di una sola agevolazione;
2. Le riduzioni non potranno cumularsi, pertanto, qualora la riduzione non venga indicata direttamente dal contribuente, sarà applicata d'Ufficio la riduzione ritenuta più favorevole allo stesso.


2. Di dare atto che le modifiche a detto regolamento hanno efficacia a partire dal 01 gennaio 2016, giusta previsione dell'art. 27 c. 8 della Legge n. 488/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione 214/2011:

4. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Ventimiglia di Sicilia li, 22 aprile 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Provincia di Palermo

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020
Tel.: 091/8209242 – Fax:091/8209311
C.F. 86000910827

Ventimiglia di Sicilia li 22 aprile 2016

ooooooooo ooooooooo

PARERE SULLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'UFFICIO.


ooooooooo ooooooooo

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni lo scrivente, in considerazione delle osservazioni riportate in proposta, esprime Parere favorevole.

Tanto per dovere d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

(PROV. DI PALERMO)
IL REVISORE UNICO

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA		
★	22 APR. 2016	★
Prot. N.	2687	
Cat.	Ufficio	Res. C.

→ Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Al Segretario Generale

Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto
“Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TA.RI.)”

VISTO

- La proposta di deliberazione avente ad oggetto **Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)**;
- L'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
- l'art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997, in merito alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie;
- il parere di regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio finanziario;

verificata

A) La bozza di regolamento allagata alla proposta di delibera sopra esposta composto da n. 35 articoli.

IL REVISORE UNICO

- in relazione alla proposta, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, avente per oggetto **Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)**;

ESPRIME

parere **favorevole**, all'adozione del regolamento in oggetto.

Ventimiglia di Sicilia (PA), li 22/04/16



Alla c. a. del Presidente del Consiglio Comunale Ventimiglia di Sicilia

Anzalone Rosario

Alla c.a. del Segretario Comunale

Dr. Fragale Francesco

OGGETTO: Proposta emendamento

I sottoscritti consiglieri comunali, **Corsello Antonella, Settepani Giuseppe e Cascino Francesco** ,
in relazione al punto 2) dell'ODG "**Modifica regolamento comunale per l'applicazione della
TARI**"

PROPONGONO

di modificare l'art. 19, comma 1, I° periodo, sostituendo il "30% della quota tariffa variabile del
tributo" con il "20% della quota tariffa fissa del tributo".

Ventimiglia di Sicilia, li 27/04/16


In fede

I Consiglieri


Corsello Antonella




Settepani Giuseppe



Cascino Francesco



Visto l'emendamento presentato e ritenuto lo stesso tecnicamente
ammisibile, si esprime parere di respinta tecnica e unitaria

Favorevole  27/04/2016

Visto l'emendamento presentato, visto la
normativa vigente e il parere espresso dal
Responsabile del corpo d'impiego. Si esprime

parere favorevole

27/04/2016



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to ANZALONE ROSARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to POLLINA CHIARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FRANCESCO FRAGALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile e dell' art. 85 dello Statuto Comunale (Decorsi gg. 15 dalla pubblicazione)

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso Amministrativo
Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO FRAGALE

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 30

Defissa dall'albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE
f.to Milianta Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile e dello Statuto Comunale è stato pubblicato per 30 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE